

ORIGINALE

SENTENZA



IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE CIVILE

N. 317/11 SENT.

N. 1682/11 CRON.

N. 660/11 REP.

OGGETTO:

Composta dai Magistrati:

Dott. Salvatore Ligori

Presidente.

Dott. Massimo Zanetti

Consigliere

Dott. Silvio Magrini Alunno

Consigliere rel.

Consorzio di Bonifica Tevere-Nera
Terni

Prot. n. 0004847 - A

Data: 07/09/2011 Class: 2-6-4

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

325108
nella causa civile di secondo grado, iscritta al n. 20/2011 del ruolo
generale e vertente

TRA

Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, con sede in Terni, Piazza Enrico
Fermi n. 5, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli
avv. ti Angiolo Casoli e Giovanni Ranalli elettivamente domiciliato
nello studio dell'avv. Casoli in Perugia, Via Madonna Alta n. 87/A

APPELLANTE

CONTRO

I.A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia
di Terni (già I.E.R.P. - Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia
di Terni) con sede in Terni, Via G. Ferraris n. 13, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata dagli avv. ti D'Ammando Maurizio e

Maria Brunelli domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, via
Fiorenzo di Lorenzo n. 11

APPELLATA

Oggetto: contributi consortili

causa posta in deliberazione all'udienza collegiale del 11.11.2010

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI

Per L'appellante:

Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Perugia disattesa ogni contraria istanza, in
totale riforma della sentenza resa inter partes (nel giudizio n. 410/01, R.G.) dal
Tribunale Civile di Terni il 12 aprile 2008, depositata il 22 aprile 2008 con il n.
256/08, notificata ad istanza dell'A.T.E.R. di Terni l'il giugno 2008, sopra
esattamente descritta,

- dichiarare inammissibili, o comunque infondate, con conseguente rigetto - e con
ogni conseguente statuizione - le domande tutte proposte contro il Consorzio di
Bonifica Tevere Nera dall'A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale
della Provincia di Terni (già I.E.R.P. - Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica
della Provincia di Terni) con l'atto di citazione notificato il 22 febbraio 2001,
sopra esattamente descritto;

- ammettere, occorrendo, le istanze istruttorie di prova testimoniale articolate dal
Consorzio di Bonifica Tevere - Nera nel primo grado di giudizio e sopra
integralmente trascritte;

- con vittoria di spese, competenze e onorari del doppio grado di giudizio ed
integrale messa a carico dell'ATER di Terni delle spese di CTU.

Per l'appellata:

chiede la conferma della sentenza appellata.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO.

Con atto di citazione l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di Terni, premesso che

lo I.E.R.P. della Provincia di Terni era proprietario di numerosi immobili urbani ad uso abitativo situati nell'ambito del comprensorio del Consorzio di Bonifica - Tevere Nera;

che il Consorzio, per poter adempiere le sue finalità, era titolare di un potere impositivo, derivante dagli artt. 860 ce. e 10, 1° co., R.D. 13.2.1933 n. 215 nei confronti dei proprietari degli immobili inclusi nel comprensorio di bonifica in relazione al beneficio derivante dalle opere di bonifica;

che il Consorzio aveva intimato ad esso attore, con invio di n. 25 cartelle esattoriali relative all'anno 2000, il pagamento di contributi consortili per immobili urbani uso abitativo nella misura complessiva di £ 18.521.040;

che la richiesta appariva ingiusta in quanto gli immobili non traevano alcun beneficio dalle opere di bonifica eseguite dal Consorzio nel comprensorio di competenza, non essendo in alcun modo interessati dalle stesse, né essendo destinatari delle stesse, cosa che si evinceva anche dalla circostanza che gli immobili si trovavano all'interno del perimetro urbano;

che in alcuni avvisi di pagamento i beni immobili venivano indicati come "*fabbricato scolante*", facendo così intendere che il contributo era giustificato dall'allontanamento a mezzo fognatura delle acque meteoriche scolanti, ma l'attore già corrispondeva all'ASM, sotto la voce addizionale come riportata nei bollettini ASM, il contributo fognario relativo all'immobile;

che nessun onere, per tale motivo, poteva essere imposto ex art. 14 n. 2 L. S.I. 1994 n. 36, che affermava che gli utenti tenuti all'obbligo del versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura di cui al primo comma erano esentati dal pagamento di qualsivoglia altra tariffa eventualmente dovuta al medesimo titolo ad altri Enti;

che la richiesta era generica non essendo indicato nelle cartelle a quale immobile si riferiva il tributo, ciò che impediva di accertare la correttezza della quantificazione della imposta e della effettiva ed attuale proprietà degli immobili; che era interesse dell'attore far accertare che gli immobili non erano interessati direttamente da opere eseguite dal Consorzio né che, per effetto delle stesse, avevano ricevuto un beneficio fondiario diretto, venendo a mancare la condizione prevista dalla legge per l'assoggettamento al potere impositivo dell'Ente e non potendo il tributo essere richiesto in considerazione del fatto che già veniva pagata all'ASM l'addizionale idrica relativa al servizio di fognatura;

ciò premesso, l'attore chiedeva che, previo accertamento che gli avvisi di pagamento si riferivano ad immobili di effettiva proprietà di esso attore, fosse dichiarato che gli stessi non potevano essere assoggettati al tributo consortile.

Si costituiva il Consorzio deducendo

che la domanda era infondata, in quanto sussisteva il beneficio specifico diretto; che gli immobili erano ubicati nella zona "omogenea n. 4" denominata "Sistema Medio Nera" divisa in tre sottozone del vigente Piano di Classifica per il riparto delle spese consortili approvato dalla Regione Umbria;

che i Comuni interessati erano quelli di Terni, Narni, Stroncone e Sangemini;

che dai documenti che essa convenuta depositava risultavano l'ubicazione degli immobili e l'elenco delle opere di bonifica ed idraulica realizzate, dei progetti elaborati o in fase di redazione;

che dai documenti risultavano i lavori di sistemazione idraulica e di manutenzione ed esercizio dei corsi naturali ed artificiali realizzati;

che gran parte degli interventi e progetti eseguiti si erano imposti per far fronte ai danni provocati da eventi alluvionali o, comunque, per mantenere le condizioni di rischio idraulico R4 (il massimo);

che l'elevato grado di rischio era stato assegnato alla zona in ragione della presenza all'interno di importanti insediamenti urbani ed industriali che avevano sovvertito l'equilibrio idraulico dell'area, diminuendo la capacità di invaso dei canali ed abbreviando i tempi di deflusso delle acque verso i collettori, con pericolo di esondazioni ed allagamenti;

che il rischio dell'area ove si trovavano gli immobili era talmente aumentato da essere state, di fatto, bloccate tutte le attività urbanistiche ed edilizie per non aggravare il già precario equilibrio;

che particolare significato in ordine alla situazione di rischio idraulico della zona assumeva il recente affidamento al Consorzio da parte della Regione dell'Umbria, dell'incarico di redazione del progetto di sistemazione idraulica del Fiume Nera nel tratto compreso tra l'abitato di Terni e di Narni Scalo, finalizzato alla messa in sicurezza delle vaste aree ove insistevano gli immobili dello I.E.R.P.;

che al Consorzio era affidata anche la gestione degli alvei classificati di III^a categoria dei torrenti Serra, Tescino e Tarquinio, nel Comune di Terni e di un tratto del Fiume Nera immediatamente a monte della città di Terni;

che, senza la costante attività del Consorzio, attività a fronte della quale venivano imposti i contributi di bonifica, il disordine idraulico e, con esso, l'impossibilità del mantenimento di qualsivoglia insediamento civile, sociale ed economico nella zona sarebbe la regola;

che si era, pertanto, in presenza di un beneficio specifico, diretto e di natura fondiaria che legittimava l'imposizione contributiva;

che la dizione "fabbricato scolante" stava solo ad indicare quegli immobili che beneficiavano dell'attività del Consorzio in maniera ridotta onde godevano di una riduzione del contributo del 30% rispetto agli altri immobili, fermo restando, però, l'obbligo di pagamento del restante 70% per la ricorrenza del citato beneficio idraulico.

Il convenuto Consorzio chiedeva la reiezione della domanda attrice.

Espletata una CTU ed un supplemento di consulenza, la causa veniva ritenuta in decisione dal Tribunale di Terni.

L'impugnata sentenza dichiarava che gli immobili di proprietà dello I.E.R.P., di cui agli avvisi di pagamento anno 2000, non potevano essere assoggettati al contributo consortile non traendo beneficio diretto e specifico dalle opere eseguite dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera

Dichiarava di conseguenza la illegittimità e la non debenza del contributo sinora richiesto per i citati immobili, nonché il diritto dello I.E.R.P. ad ottenere la restituzione delle somme versate al citato Consorzio a titolo di contributo consortile per gli immobili.

Condannava infine il Consorzio di Bonifica Tevere Nera al pagamento di due terzi delle spese e competenze dello I.E.R.P.

Motivava il Tribunale tale decisione nel modo seguente:

"Nella fattispecie, per cui è causa tale prova il Consorzio non è riuscito a fornire attraverso la consulenza richiesta dallo stesso ed espletata in istruttoria. Ed invero, il CTU ha posto, dopo una suddivisione per zone degli immobili dello IERP, cui si riferiscono gli avvisi di pagamento, in correlazione gruppi di immobili con opere eseguite negli anni dallo IERP, opere che, spesso, sono le stesse per diversi gruppi di immobili, e ciò già induce a ritenere che trattasi di un beneficio indiretto o generico.

Vi è da rilevare, inoltre, che la maggior parte di beni di proprietà dello IERP sono immobili situati nella città di Terni, alcuni proprio nel centro altre in zone

semicentrali o a ridosso del centro, altri, invece, a Sangemini e Stroncone (via Brodoloni, Via XX Settembre, Viale Italia, Via Tiziano, Via G. Vico, Via Rosselli, Via del Raggio Vecchio Vai Pastrengo, Via Montanaro, Vai Cersare Battisti, Via Romagnosi, Via G.

D'Annunzio, Via Torricelli, Via Papa Benedetto III, Via Marzabotto, Via Liutprando, Via del Teatro Romano, Via Mentana etc...) onde non si vede quale sia il beneficio diretto che ciascuno degli immobili siti nelle citate zone abbia tratto dalle opere eseguite dal consorzio.

D'altronde, lo stesso convenuto, costituendosi, ha parlato di beneficio derivante dalla sistemazione idraulica, dal controllo e dalla manutenzione dei fossi del Fiume Nera, con ciò, connotando, il beneficio di genericità posto che non ha evidenziato, per ciascuno degli immobili dello IERP, il beneficio diretto e specifico conseguito in conseguenza dell'opera o opere eseguite dal consorzio stesso.

Lo stesso CTU ha dovuto sottolineare "che i beni dello IERP con destinazione Urbano sono stati realizzati come buon senso indica e razionalmente con certezza sui terreni individuati come edificabili con vari strumenti urbanistici vigenti sul territorio e pertanto non soggetti a rischio di frana o allagamento in senso stretto". Le opere eseguite dal consorzio, molte delle quali riguardanti fossi siti non certo nel centro della città o a ridosso del centro, non si vede come abbiano apportato un beneficio diretto per ciascuno degli immobili dello IERP la circostanza, su cui il ctu ha insistito che le opere eseguite dal Consorzio servano a prevenire il rischio del dissesto idrogeologico "ed evitare che il territorio del comprensorio in esame potesse essere soggetto a movimenti franosi e fenomeni di esondazione tali da incidere gravemente sulle condizioni abitative e [...] ha garantito stabilità idraulica del territorio in cui i beni sono ubicati è innegabile che renda funzionale la sicurezza abitativa degli immobili e strategica la validità delle infrastrutture che lo servono".

Orbene, quello evidenziato dal CTU non è il beneficio specifico diretto che si traduce in una qualità di ciascun bene immobile, ma è un beneficio generico.

Consegue da quanto sopra detto che la domanda attrice va accolta e deve dichiararsi che gli immobili di proprietà dello IERP di cui agli avvisi di pagamento (2000) non possono essere assoggettati al contributo consortile perché non traggono beneficio diretto e specifico dalle opere di bonifica con conseguente illegittimità e non debenza dal contributo richiesto dal convenuto per i citati immobili e diretto dallo attore ad ottenere la restituzione delle somme pagate al Consorzio negli ultimi dieci anni in quanto somme non dovute.

L'accoglimento della domanda rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi posti dall'attore a sostegno della illegittimità del tributo, approvando assorbenti le argomentazioni svolte...."

Proponeva appello il Consorzio di Bonifica rilevando che il Tribunale aveva immotivatamente disatteso la ctu che concludeva per la sussistenza del beneficio diretto e specifico richiesto dalla legge.

Si costituiva in giudizio l'ATER chiedendo la conferma della sentenza impugnata.

La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza dell'11.11.2010

MOTIVI DELLA DECISIONE.

L'appello è fondato.

7

1. Il ctu, che – e in questo si conviene pienamente con il giudizio espresso dal Tribunale – ha svolto con estrema cura il suo incarico eseguendo un'analisi completa delle opere realizzate dal Consorzio ed esaminando nei numerosi sopralluoghi gli immobili dello IERP soggetti ad imposizione, non ha affatto negato l'esistenza del beneficio diretto e specifico richiesto quale requisito necessario per l'applicazione del contributo.

Sostiene il ctu, usando le sue stesse parole, che gli immobili dello Ierp di cui è causa *"hanno tratto e continuano a trarre dalle opere consortili beneficio generale e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili che tutti ricavano, il beneficio non diretto perché non legato ad un'attività di bonifica posta in essere concretamente sul singolo immobile assoggettato a tributo, ma legato all'attività del Consorzio di bonifica Tevere— Nera su tutto il comprensorio, attività nel settore della sistemazione idraulica e nella manutenzione ed esercizio dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e il beneficio è generale ma non generico, ma specifico, tale da arrecare un incremento di valore fondiario agli immobili medesimi nel senso chiarito dalla Corte di Cassazione a sezioni riunite con le due sentenze del 14 ottobre 1996 n. 8956 e 8960, poiché è un beneficio derivante dalle opere idrauliche necessarie ed opportune alla stabilizzazione idrogeologica del territorio con operazioni preventive e di monitoraggio per la corretta tutela idraulica del territorio, preservando possibilità e sicurezza abitativa e dei collegamenti stradali di tutti gli immobili ricadenti nel comprensorio del consorzio e quindi anche gli immobili di proprietà dell'attuale ATER Terni... [...]* Per i terreni e i fabbricati oggetto di causa posizionati in prossimità dei corsi d'acqua il beneficio tratto da tali immobili è stato e continua ad essere specifico e

diretto tale da arrecare un incremento di valore fondiario agli immobili medesimi...

Sembra chiaro dalle parole del ctu che il beneficio generale è tale perché riguarda un numero significativo di immobili. Non si tratta quindi di opere realizzate per un solo immobile, ma per tutti quelli che si trovano in un determinato territorio.

Ciò è abbastanza ovvio per le opere più significative. Ad esempio la realizzazione di un'opera di regimentazione delle acque di un fiume o di un torrente interessa tutti i terreni che, diversamente, potrebbero essere soggetti al pericolo di inondazioni. Non c'è dubbio che siffatta opera idraulica, aumentando la sicurezza abitativa di coloro che si trovano nelle aree interessate dall'opera di regimentazione, ha al contempo un carattere generale, nel significato usato dal ctu, ed è a favore di molti terreni che, a seguito dell'opera, traggono vantaggio e valore.

Il fatto quindi che una o più opere abbiano carattere generale non significa che il contributo non sia dovuto, posto che il termine "generale", diverso concettualmente da quello di "generico", non esclude che vi possa essere per il singolo immobile un vantaggio diretto e specifico (che non significa "esclusivo" o "particolare"). In altre parole opere di costruzione e/o di manutenzione dirette ad ottenere una migliore sicurezza del territorio, una migliore difesa del suolo e/o della salubrità dell'ambiente arrecano benefici di carattere generale (nel senso suindicato) che non sono indifferenti per il singolo immobile che si trovi nella sfera d'influenza di dette opere. Non c'è peraltro dubbio che lo stesso valore venale dell'immobile muta in relazione al luogo dove si trova: un conto è un immobile (terreno o abitazione) che si trovi in un'area ove c'è un'adeguata difesa del territorio (non c'è ad esempio rischio di inondazioni, di frane e allagamenti) e un altro se la stessa area è a rischio allagamenti e/o frane.

Non è solo la pulizia del piccolo fosso confinante che qui interessa, ma tutte le opere poste in essere dal Consorzio, specie le più consistenti.

Una interpretazione comporterebbe l'assurdo di sottoporre a tassazione il terreno che confina con un fosso la cui manutenzione è a carico del Consorzio (l'opera sarebbe in questo caso "specifico e diretta") e non i terreni che beneficiano di un'imponente opera di regimentazione di un fiume che attraversa un'intera valle (l'opera sarebbe in quest'ultimo caso solo "generica").

Non può quindi condividersi l'assunto del Tribunale secondo il quale *"quello evidenziato dal CTU non è il beneficio specifico diretto che si traduce in una qualità di ciascun bene immobile, ma è un beneficio generico"*: la contrapposizione tra beneficio "specifico" e "generico" operata dal Tribunale è esatta e divisibile (ciò che è specifico non può essere generico), ma il ctu non fa riferimento ad opere "generiche" bensì di carattere "generale". L'aggettivo "specifico" significa che l'opera deve essere diretta anche a favore di quell'immobile, ma non esclude che il beneficio possa riguardare anche altri immobili: il beneficio generale può essere anche specifico.

L'appellata si richiama alla nota sentenza della Corte di Cassazione a SU n. 8960 del 1996.

Ha affermato la Suprema Corte nella nota sentenza:

"Il beneficio derivante dalla bonifica non è provato dalla pura e semplice inclusione del bene nel comprensorio, pur potendo essere potenziale o futuro (Cass. n. 877 del 1984), perché non attiene al territorio nel suo complesso, ma al bene specifico di cui si tratta. Il vantaggio può essere generale, e cioè riguardante un insieme rilevante di immobili (vedi supra) che tutti ricavano il beneficio, ma non può essere generico, in quanto altrimenti sarebbe perduta l'inerenza al fondo beneficiario, la quale è assicurata soltanto dal carattere particolare (anche se ripetuto per una pluralità di fondi) del vantaggio stesso. Non rileva il beneficio complessivo che deriva dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica, destinate a fini di interesse generale; non rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria; occorre un incremento di valore dell'immobile soggetto a contributo, in rapporto causale con le opere di bonifica (e con la loro manutenzione). Concludendo, il beneficio deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, e cioè tradursi in una "qualità" del fondo"

Il ctu ha accertato quanto richiesto dalla Suprema Corte e cioè se le opere poste in essere dal Consorzio abbiano comportato un beneficio specifico agli immobili dell'appellata e un incremento di valore. In entrambe le domande il ctu ha risposto positivamente e tale accertamento non è stato nella sostanza contestato dall'appellata, sicché i parametri indicati dalla Suprema Corte comportano l'assoggettamento del contributo degli immobili e non la loro esenzione, come sostenuto dall'appellata.

Le spese per i due gradi di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

L'onere della ctu è posta definitivamente a carico dell'appellata.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Perugia

pronunciando nella causa tra
Il Consorzio di Bonifica Tevere Nera, con sede in Terni, Piazza Enrico Fermi n. 5,
in persona del Presidente, rappresentato e difeso dagli avv.ti Angiolo Casoli e
Giovanni Ranalli elettivamente domiciliato nello studio dell'avv. Casoli in
Perugia, Via Madonna Alta n. 87/A

APPELLANTE

CONTRO

l'A.T.E.R. - Azienda Territoriale Edilizia Residenziale della Provincia di Terni
(già I.E.R.P. - Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica della Provincia di
Terni) con sede in Terni, Via G. Ferraris n. 13, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata dagli avv.ti D'Ammando Maurizio e
Maria Brunelli domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Perugia, via
Fiorenzo di Lorenzo n. 11

APPELLATA

respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione, così decide:

1. in accoglimento dell'appello proposto dal Consorzio di Bonifica Tevere Nera avverso la sentenza del Tribunale di Terni del 12.4.2008, rigetta la domanda proposta dalla parte appellata ATER;

2. condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese dei due gradi di giudizio che liquida in complessivi euro 8.500,00, di cui euro 2.500,00 per diritti, oltre al rimborso forfettario, l'Iva e CI, come per legge;

3. pone l'onere della ctu definitivamente a carico dell'appellata.

Perugia, 24.3..2011

Il Consigliere estensore
(dott. Silvio Magrini Alunno)

Il Presidente
(dott. Salvatore Ligori)

CANCELLIERE - C/1
Francesca Falocci

CORTE APPELLO PERUGIA
Sezione Civile
Depositato in Cancelleria
Il.....24.3.2011.....
Il Cancelliere C1
Francesca Falocci

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere in esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza, e a tutti gli Ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Copia conforme all'originale che si rilascia per la prima volta in forma esecutiva a richiesta dell'avv.to *Rauselli* (uso esame forense)

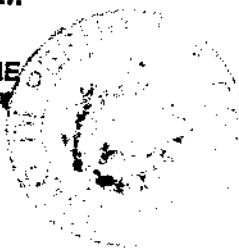
nell'interesse di *Corsorno di Bawfee Tevere Lere*
Perugia, 20/07/00

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE - C.T.
Francesco Fulco



PER DIRITTO DI
ESATTI *28,32* PER N. *2* COPIE
dell'Avv. *Rauselli*
Perugia, *20/07/00*

IL CANCELLIERE
CANCELLIERE - C.T.
Francesco Fulco



Stato di Apulia di Puglia

SPECIF. CA
1. AUT. RIC. CAS. -

AUTENTICA
ESECUTIVA
USO STUDIO

12/06/04
12/06/04
Il Conciliatore

28-06-04



Stato di Apulia di Puglia

SPECIF. CA
2. ESSE. FOR. 274

AUTENTICA
ESECUTIVA
USO STUDIO

12/06/04
12/06/04
Il Conciliatore

28-06-04

